

“Consultazione pubblica sui lineamenti di provvedimenti concernente l’esercizio delle competenze dell’autorità nell’attività di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”

La Società

The Space Cinema (il gruppo formato dalle società The Space Cinema 1 Spa e The Space Cinema 2 Spa, di seguito “The Space”) è il leader italiano nella gestione di multisala cinematografiche.

The Space nasce nel luglio del 2009 dalla fusione dei circuiti Warner Village Cinemas e Medusa Cinema. L’azionariato è costituito dalla 21 Investimenti - società di Private Equity guidata da Alessandro Benetton - e da Mediaset RTI.

The Space impiega circa mille lavoratori e detiene 34 multisala su tutto il territorio nazionale, per un totale di 347 schermi.

Nel 2009 ha accolto nelle proprie strutture oltre 20 milioni di spettatori, registrando una quota di mercato pari a circa il 20% (circa il 40% se considerata solo sul mercato dei multiplex) per un fatturato di circa 200 Milioni di Euro.

La Consultazione

Con il presente documento, The Space intende avanzare proprie considerazioni in ordine ai Lineamenti di Provvedimento che formano l’Allegato B alla Delibera n. 668/10/CONS (di seguito i “Lineamenti”) e fornire risposta ad alcuni quesiti nel medesimo documento.

In linea generale, si condivide l’affermazione secondo cui *“le iniziative tese a favorire la promozione di un’ampia offerta legale di contenuti audiovisivi protetti da copyright che sfruttino i medesimi canali distributivi utilizzati dalla pirateria debbano essere lasciati al mercato ed alla libera iniziativa economica dei soggetti interessati”*¹.

Il paragrafo 3.3.2 dei Lineamenti

La scrivente Società trova invero incerta l’affermazione secondo cui il sistema delle “finestre” di programmazione dei contenuti costituirebbe uno dei due fattori che realizzano le barriere atte ad ostacolare strutturalmente lo sviluppo di una offerta legale dei contenuti digitali².

¹ Cfr. par. 3.2 dei Lineamenti, pag. 8.

² Cfr. par. 3.3.2 pagg. 8 e 9 dei Lineamenti

Tale osservazione sovrastima la stessa capacità escludente della distribuzione di contenuti oggetto di pirateria causata dalle “finestre” di programmazione, attesa la molteplicità dei canali di diffusione dei contenuti (inclusi quelli *premium*), così come peraltro affermata dalla stessa Autorità nel medesimo paragrafo 3.3.2 dei Lineamenti (e.g. detenzione in capo a soggetti singoli dei diritti di sfruttamento in esclusiva dei contenuti su tutta la filiera distributiva; esistenza di sistemi di *walled garden*).

Alla luce di quanto sopra:

in risposta al quesito D1. “*Si condivide l’analisi dell’Autorità sulle criticità strutturali che impediscono lo sviluppo di una offerta legale di contenuti digitali?*”, la scrivente Società condivide parzialmente tale analisi, escludendo che il sistema delle “finestre” di programmazione costituisca fondamentale fattore di criticità in ordine all’ordinato sviluppo del mercato dei contenuti digitali.

Ciò non di meno, in risposta al quesito D3. “*Si ritiene utile un intervento di mediazione dell’Autorità inteso a favorire il superamento degli ostacoli di natura contrattuale che attualmente rallentano lo sviluppo di un’offerta legale di contenuti su tutte le piattaforme possibili?*”, la scrivente Società considera con favore il proposto ruolo di mediazione dell’Autorità fra le parti coinvolte, purché tale funzione sia svolta nel rispetto dei tratti caratteristici di ogni segmento produttivo e distributivo dei contenuti tutelati e dei loro meccanismi di funzionamento.

Il paragrafo 3.3.3 dei Lineamenti

Il cosiddetto sistema delle “finestre di distribuzione” legato alla diffusione di contenuti filmici è basato nel nostro Paese su un accordo vigente fra le associazioni degli esercenti delle sale cinematografiche (Anec e Anem) e dei distributori cinematografici (Anica) che prevede la diffusione degli “*home video*” e dei medesimi contenuti sulle altre piattaforme digitali decorse 15 settimane dalla prima uscita “*theatrical*” dell’opera cinematografica. Alcuni distributori cinematografici sporadicamente riducono unilateralmente il suddetto periodo (fissandolo a circa 90 giorni) in cambio di una riduzione delle percentuali di noleggio applicate agli esercenti cinematografici interessati.

Contrariamente a quanto affermato nei Lineamenti non si ritiene che il sistema delle “finestre di distribuzione”, come oggi realizzato, stimoli “*oggettivamente*” lo sviluppo della pirateria.

Va difatti tenuto presente che molte opere cinematografiche vengono rilasciate in Italia con un ritardo medio di due/tre mesi rispetto all’uscita nei mercati internazionali (anzitutto USA e Regno Unito). Di conseguenza, i contenuti audiovisivi in questione sono facilmente reperibili sul mercato della pirateria ben prima della loro uscita “*theatrical*” sul mercato italiano, provenendo proprio dai segmenti distributivi legali stranieri degli *home video* e degli altri contenuti digitali, o, circostanza molto diffusa, direttamente dai laboratori

incaricati di editare “legalmente” tali contenuti per adattarli al mercato italiano.

La situazione innanzi descritta, laddove non prevenuta ed impedita, “azzera” di fatto la criticità esposta dall’Autorità; la medesima situazione procura peraltro un forte danno al comparto dell’esercizio cinematografico, la quale sarebbe ulteriormente penalizzata dalla eventuale rimodulazione del sistema delle finestre di distribuzione che non tenga conto dei seguenti fattori:

- A) le “finestre di distribuzione” *theatrical* delle opere cinematografiche potrebbero in teoria essere suscettibili di compressione laddove venga modificato il meccanismo di remunerazione dei distributori cinematografici da parte degli esercenti: al momento, i distributori cinematografici incassano, per tutti i film in programmazione, circa il 50% del prezzo del biglietto al pubblico e tale cifra (già anormalmente elevata a causa della posizione di estremo rilievo economico dei distributori cinematografici, le *majors* americane *in primis*) risulterebbe abnorme nel caso di riduzione delle stesse “finestre di distribuzione”, che favorirebbe altre forme di distribuzione dei medesimi contenuti. Difatti, l’eventuale compressione delle “finestre di distribuzione”, non accompagnata da altre misure, ridurrebbero il potenziale economico solo relativo allo sfruttamento *theatrical* dell’opera filmica, mentre ampliirebbe quello dei distributori cinematografici e degli altri soggetti nella filiera della distribuzione di contenuti digitali sulle piattaforme trasmissive alternative alle sale cinematografiche;
- B) il sistema delle “*teniture*” delle opere cinematografiche presso le sale andrebbe modificato. Al fine di assicurarsi incassi maggiori, i distributori cinematografici impongono agli esercenti periodi minimi di esibizione delle loro opere filmiche, in genere estesi oltre il termine in cui le medesime riscuotano il sufficiente riscontro nel numero dei suoi spettatori che giustifichi la stessa *tenitura* in sala. Pertanto, una compressione delle “finestre di distribuzione”, che ridurrebbe la vita utile economica del contenuto audiovisivo in ambito *theatrical*, non può che accompagnarsi ad una revisione dell’attuale sistema delle *teniture*, attraverso il loro restringimento che sia contestuale a quello relativo alle “finestre di distribuzione”;
- C) gli esercenti cinematografici utilizzano una parte cospicua (e molto pregiata, attesa la sua collocazione prima della proiezione dei film in programmazione) dello “*screen time*” al fine di trasmettere messaggi audiovisivi che pubblicizzano opere cinematografiche di futura uscita (attività di “*trailer*ing”): qualora si giungesse ad una riduzione delle “finestre di distribuzione”, il *trailer*ing andrebbe inevitabilmente a favorire canali di distribuzione alternativi (home video, VOD) a detrimento dei soggetti stessi che investono sulla promozione delle medesime opere audiovisive, tanto più che tale attività promozionale ha indubbi effetti di trascinamento del consumo dei medesimi contenuti attraverso gli altri canali distributivi digitali. Ciò provocherebbe un chiaro effetto distorsivo del *level playing field* del settore della distribuzione legale dei contenuti tutelati.

Alla luce di quanto sopra:

in risposta al quesito al quesito D1. “*Si condivide l’auspicio dell’Autorità di un ripensamento complessivo delle “finestre di distribuzione e delle licenze di sfruttamento dei diritti in esclusiva?”*”, la scrivente Società è nella posizione di condividere tale auspicio solo a condizione che siano osservate adeguate tutele nei confronti degli esercenti cinematografici così come rappresentato ai precedenti punti A), B) e C): ogni compressione temporale delle “finestre di distribuzione” può essere valutata ed eventualmente adottata in seguito ad una contestuale e sostanziale riduzione dei canoni di noleggio praticati dai distributori cinematografici per l’utilizzo *theatrical* delle proprie opere audiovisive, la rimodulazione dei periodi di *tenitura* e l’imposizione di compensi condivisi tra tutti i soggetti parte della filiera di distribuzione dei contenuti digitali per le attività di promozione di opere filmiche svolte da parte degli esercenti cinematografici.

In risposta al quesito D2. “*In caso affermativo, si ritiene utile un intervento dell’Autorità in fase di mediazione inteso a favorire una riduzione dello scarto temporale tra i canali di distribuzione tradizionali e quelli più innovativi?”*”, la scrivente Società considera con favore il proposto ruolo di mediazione dell’Autorità fra le parti coinvolte, purché tale funzione sia svolta nel rispetto delle esigenze prima illustrate e non alteri il *level playing field* del settore della distribuzione legale di contenuti tutelati.

La scrivente Società non avanza ulteriori osservazioni sulle restanti parti dei Lineamenti, ritenendole condivisibili.

* * *

Non si richiede la secretazione di alcun brano del presente documento ai sensi dell’art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS.

The Space Cinema 1 S.p.a.

Dott. Giuseppe Corrado,

Presidente e Amministratore Delegato